ESTRATTO CDA STRAORDINARIO
9 OTTOBRE 2017

DIREZIONE II - DIVISIONE IV

2. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ DI PROFESSORI, RICERCATORI E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

…….OMISSIS…….

IL CONSIGLIO

udita la relazione del Presidente;
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 9;
vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in particolare l'art. 1 comma 329;
visti l'art.7 e l'art. 8 dello Statuto di Ateneo;
- ritenuto necessario specificare che all'art. 3, comma 1:
* per quanto riguarda i risultati raggiunti nelle attività di ricerca devono essere ricompresi anche i riconoscimenti di carattere internazionale e le pubblicazioni su riviste di alto valore scientifico, soprattutto di natura interdisciplinare;
* per quanto riguarda la didattica si deve far riferimento ai principali indicatori di qualificazione delle attività didattiche come previsti dalle agenzie di controllo e dalle valutazioni degli studenti;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

ESPRIME

parere favorevole sul "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità" ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come novellato dall'articolo 1, comma 329, della legge 11 dicembre 2016 n. 232" nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
(ai sensi dell'art. 9 della legge 30.12.2010 n. 240 come novellato dall'art. 1, comma 329, della legge 11.12.2016 n. 232)

Indice
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 – Costituzione del Fondo
Articolo 3 – Utilizzo del Fondo

Articolo 4 - Modalità di conferimento degli incarichi
Articolo 5 – Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi per acquisizione di risorse pubbliche e private
Articolo 6 - Modalità di attribuzione dei compensi per la premialità
Articolo 7 – Criteri per la premialità attribuita al personale tecnico amministrativo
Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010 come modificato dall'articolo 1, comma 329, della legge n. 232 del 2016.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo
1. A livello di Ateneo il Fondo è costituito con le risorse derivanti:
a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010) e delle somme dell'incentivo una tantum eventualmente non distribuite (articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010);
b) dalle somme attribuite con decreto dal Ministero del'istruzione, dell'università e della ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (articolo 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010);
c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione (articolo 53, comma 7, della legge n. 165 del 2001).
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici e privati.
3. I dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo se non sono già destinati ad altri fondi e ad attività previsti da specifici regolamenti.

Articolo 3 – Utilizzo del Fondo
1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori e ai ricercatori a tempo pieno in relazione a particolari risultati raggiunti nelle attività di ricerca e di didattica, assistenziali e relative alla Terza Missione dell'Ateneo, oltre che per particolari incarichi istituzionali di natura gestionale di diversa natura. Gli incentivi possono essere erogati a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte specifiche indennità.
2. Gli incarichi istituzionali di cui al precedente comma devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o di attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili per i compiti di cui al precedente comma 2 sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e attribuiti dal Rettore.
5. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore, anche su proposta del dipartimento, della facoltà, della macroarea e dei dirigenti.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

Articolo 4 - Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 3, comma 2, sono attribuiti dal Rettore.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono specificare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolo 5 – Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi per acquisizione di risorse pubbliche e private
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 possono essere attribuiti anche compensi aggiuntivi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo e bibliotecario che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e/o privati.
2. Tale contributo deve essere adeguatamente motivato.
3. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore, anche su proposta del dipartimento, della facoltà, della macroarea e dei dirigenti.
4. Il Rettore, verificata la congruenza delle proposte da parte dei competenti uffici dell'amministrazione, le sottopone al Consiglio di amministrazione.

Articolo 6 - Modalità di attribuzione dei compensi per la premialità
1. I compensi sono erogati con decreto rettorale, eventualmente in parte al momento dell'attribuzione dell'incarico e per il resto al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso o dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse di cui all'articolo 5 sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. I compensi devono essere congrui per il tipo di funzioni e di incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
4. I compensi sono definiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.
5. Allo scopo di incrementare la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali su base competitiva possono essere previste premialità per coloro

che risultano vincitori di finanziamenti non inferiori a 50.000 euro e per una percentuale non superiore al 3 per cento dell'ammontare del progetto. I dipartimenti possono proporre delle premialità anche per coloro che hanno presentato progetti nazionali e internazionali su base competitiva e che pur avendo superato la soglia minima di valutazione non sono stati ammessi al finanziamento.
6. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Articolo 7 – Criteri per la premialità attribuita al personale tecnico amministrativo
1. L'erogazione di compensi premiali al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario avviene attraverso modalità valutative i cui criteri generali sono stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 3 e di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 240 del 2010.

Articolo 8 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.
2. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE IL PRO-RETTORE VICARIO